

## Le proposte di governo di fare**C**entro

### *Un fisco più semplice ed equo*

Con il presente documento, la Fondazione COMMERCIALISTITALIANI, aderente a fareCentro, presenta questi emendamenti che non necessitano di copertura finanziaria: atti al sostegno dei cittadini e delle famiglie, allo sviluppo, al miglioramento ed alla semplificazione dei numerosi adempimenti dei contribuenti.

Insomma, nel giusto rigore della fase attuale, è possibile un fisco più semplice ed equo.

## Sommario

1. Modifica art. 37, comma 11 del Decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 4 Agosto 2006 – Slittamento definitivo della scadenza e degli adempimenti fiscali del giorno 16 Agosto.
2. Modifica all'art. 6, del D. Lgs. 504/1992 – disposizioni ex ICI.
3. Modifica al D.L. 269/2003 in concerto con il D.Lgs. 472/97 – Assicurazione professionale per responsabilità civile danni a terzi.
4. Modifiche all'art. 27 del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 – Regime fiscale dei contribuenti minimi – dall'anno 2012 tre soli regimi contabili.
5. Modifica articolo 23 comma 28 lettera a) D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 - Studi di settore e software Gerico.
6. Modifica all'art. 2 comma 6 del Decreto Legge n. 16 del 2 Marzo 2012 – Scadenza ad Ottobre 2012 della comunicazione elenchi clienti e fornitori e nuove modalità relative all'anno 2011.
7. Modifica all'art. 23 del comma 42 lettera b) del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011- Distinzione in fattura dei canoni di noleggio autoveicoli e dei relativi costi accessori.
8. Abrogazione commi 9 – 10 – 11 dell'art. 39 del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 – Reclamo e mediazione.
9. Abrogazione ultimo periodo dell'art. 1 comma 2 lettera b), D.L. n. 16 del 2 Marzo 2012 – Ipotecche già iscritte al momento della concessione della rateizzazione da parte di Equitalia spa.
10. Abrogazione art. 23 comma 41 lettera b) del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 e sua sostituzione con emendamento all'art. 7 comma 1 lettera e) ed al comma 2 lettera o) del Decreto Legge n. 70 del 13 Maggio 2011. Esclusione dagli elenchi se risultano incassi e/o pagamenti tramite bonifici ed assegni.
11. Modifica art. 2 comma 5 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 - Chiusura studi professionali (anche per professionisti non iscritti all'ordine) ed imprese per mancata fatturazione.
12. Aggiunta art. 9 bis al D.L. 1/2012 (Liberalizzazioni) – Disposizioni sulle professioni non regolamentate.
13. Modifica art. 35 D.L. 1/2012 (Liberalizzazioni) – Misure per la tempestività dei pagamenti (norma valida anche per i professionisti).
14. Modifica art. 2 comma 8 del D.L. n. 16 del 2 Marzo 2012 – Soglia comunicazione black list.

**1) *Emendamento modifica art. 37, comma 11 del Decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 4 Agosto 2006 – Slittamento definitivo della scadenza e degli adempimenti fiscali del giorno 16 Agosto.***

Testo Attuale:

ART. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

.....*omissis*...

Comma 11. All'art. 17, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 Dicembre 2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: " 16".

Emendamento proposto:

ART. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

.....*omissis*.....

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

**11 bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del Decreto Legislativo del 9 Luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.**

*Con questo emendamento si chiede che venga fissato un termine fisso per le scadenze fiscali del mese di agosto.*

**2) *Modifica all'art. 6, del D. Lgs. 504/1992 – disposizioni ex ICI.***

Testo attuale:

ART. 6 comma 1. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.

1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 Ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. ....*omissis*....

Emendamento proposto:

ART. 6 comma 1. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.

All'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "31 ottobre" sono aggiunte le seguenti: **"e da pubblicare obbligatoriamente sul sito del Dipartimento delle Finanze entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo"**.

Con questo emendamento si chiede la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) delle delibere comunali in materia di IMU. Così facendo si semplifica la ricerca a favore dei cittadini delle delibere comunali per quanto riguarda le aliquote IMU che i Comuni decidono di applicare. Potrebbe essere utile valutare lo stesso obbligo anche per le delibere comunali relative alle addizionali comunali irpef.

**3) Emendamento al D.L. 269/2003 in concerto con il D.Lgs. 472/97 – Assicurazione professionale per responsabilità civile danni a terzi.**

Emendamento proposto:

All'art. 7, del Decreto Legge 30.9.2003 n. 269 – convertito in Legge 24.11.2000 n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**

**1 bis). I professionisti iscritti in Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza Assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale conto terzi.**

**Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.**

**In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse.**

*Con questo emendamento si chiede che, qualora il professionista, autore materiale di una violazione, abbia sottoscritto una polizza assicurativa RCT, la sanzione conseguente venga irrogata al soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione il quale può a sua volta esercitare l'eventuale azione di rivalsa. Quanto sopra è oltretutto previsto sia dall'articolo del D.L. 138/2011 (obbligo assicurazione per i professionisti) e dall'articolo 9 comma 2 del Decreto Liberalizzazioni che dalla delega per la Riforma Fiscale.*

**4) Modifiche all'art. 27 del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011. Regime fiscale dei contribuenti minimi.**

Testo attuale:

Art. 27

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.

## Emendamento proposto:

### Art. 27

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori **dipendenti e/o pensionati**.

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese **o di nuove attività professionali** da parte di giovani ovvero di coloro che **sono lavoratori dipendenti e pensionati** gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi.

Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:

a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i **tre** successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;

b) per i **periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);**

c) per i **periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di Previdenza private per le professioni intellettuali;**

d) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

**2bis. Per attività secondaria con obbligo di partita iva si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati.**

**2ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati.**



**2quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati.**

**3. abrogato.**

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

**8. Il comma 96 lettera a) numero 1) della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 è modificato come segue: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 50.000,00.**

*Con questo emendamento si chiede di modificare l'articolo 27 relativo al regime dei contribuenti minimi per i seguenti motivi:*

- a) Tutte le persone fisiche possono usufruire di tale regime agevolato per i primi quattro anni di inizio dell'attività;*
- b) Solo i lavoratori dipendenti che svolgono il lavoro subordinato come attività principale ed i pensionati possono usufruire del regime agevolato per gli anni successivi al quarto, se l'attività con partita iva dei minimi è secondaria;*
- c) Solo i soci di società o di studi professionali associati che svolgono l'attività all'interno della stessa o dello stesso studio, in maniera prevalente e versano i contributi previdenziali presso gli enti ai quali sono obbligati, possono usufruire del regime agevolato per gli anni successivi al quarto, se l'attività con partita iva dei minimi è secondaria;*
- d) Per attività secondaria e quindi quella soggetta al regime dei minimi, abbiamo volutamente preso a riferimento il raffronto tra i ricavi – compensi conseguiti rispetto al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, come pensionato, come socio di una società o di uno studio professionale associato. In tal modo i ricavi – compensi del regime dei minimi devono essere sempre inferiori al reddito dichiarato. Ed è per questo che abbiamo previsto le ipotesi di fuoriuscita dal regime dei minimi;*
- e) Così facendo, in base ai punti sopra esposti, viene data la possibilità ai contribuenti di svolgere una attività non principale rispetto ai casi considerati e non far rischiare ai contribuenti in queste ipotesi accertamenti da studi di settore causa non congruità o non coerenza agli indici;*
- f) I pensionati possono continuare a svolgere attività socialmente utili per la collettività ma anche per loro stessi e anche se hanno redditi esigui gli permettono di integrare la propria pensione e soprattutto non incorrere in rischi di un Fisco "oppressivo" che gli obbliga a chiudere la partita iva, in quanto sicuramente non congrui e coerenti agli studi di settore,*

7

- dato che sarebbero obbligati a predisporli nel caso in cui fossero esclusi dal regime agevolato dei minimi;*
- g) Contrastare il lavoro sommerso e le attività in nero sconosciute al Fisco, in quanto il contribuente per non rischiare di essere "ingiustamente" accertato con gli studi di settore, potrebbe preferire di continuare a svolgere la stessa attività ma senza aprire partita iva, come invece può fare oggi attraverso il regime dei contribuenti minimi;*
  - h) Si propone l'abrogazione del comma 3 che prevede il regime super semplificato. Dall'anno 2012 esistono 5 regimi contabili: il nuovo regime dei minimi, le nuove iniziative produttive, il super semplificato, il semplificato e l'ordinario, quindi un regime contabile in più rispetto all'anno 2011 e maggiori requisiti e controlli per l'accesso. Non è certo una semplificazione fiscale. Pertanto si propone anche delle nuove iniziative produttive, affinché esistano tre soli regimi contabili, quello dei nuovi minimi come da noi proposto, quello semplificato e l'ordinario;*
  - i) Infine, si alza la soglia dei ricavi o compensi non ritenendo idoneo fin dalla sua nascita l'importo di 30 mila Euro.*

## **5) Modifica articolo 23 comma 28 lettera a) D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 - studi di settore software Gerico.**

### Testo attuale:

28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:

a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";

### Emendamento proposto:

28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:

a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. **A partire dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 Dicembre del periodo di imposta nel quale entrato in vigore.**

Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";

*Con il presente emendamento si intendono eliminare le difficoltà delle aziende e dei professionisti che, nel momento di predisposizione dei bilanci per l'approvazione, non hanno la possibilità, di*



*analizzare il calcolo che scaturisce dal software Gerico e di prevedere l'appostamento di eventuali maggiori imposte.*

**6) Emendamento di modifica all'art. 2 comma 6 del Decreto Legge n. 16 del 2 Marzo 2012 – Scadenza ad Ottobre 2012 della comunicazione elenchi clienti e fornitori e nuove modalità relative all'anno 2011.**

Testo attuale art. 2 comma 6:

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.».

Emendamento proposto:

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012 **ed anche per le operazioni relative all'anno 2011**, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.» **A partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.**

*Se vogliamo “limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti” e soprattutto se vogliamo semplificare, è necessario capire che una scadenza a regime per il mese di aprile si va ad aggiungere a tutte quelle che sono attualmente presenti. Pertanto con questo emendamento si chiede che la scadenza sia stabilita al 31 ottobre di ogni anno, quanto meno un mese con ridotti adempimenti fiscali nonché procedere con le nuove modalità già per le operazioni relative all'anno 2011. Con la scadenza ad ottobre ci sono anche i tempi per l'emanazione delle specifiche tecniche*

*necessarie per i nuovi modelli. Ricordiamo inoltre che il ritorno ai vecchi elenchi clienti e fornitori era stato richiesto dalla stessa associazione Assosoftware.*

**7) Modifica all'art. 23 del comma 42 lettera b) del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 - Distinzione in fattura dei canoni di noleggio autoveicoli e dei relativi costi accessori.**

Testo attuale:

Comma 42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) l'azienda di noleggio e' tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;

Emendamento proposto:

Comma 42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:  
....omissis....

- b) l'azienda di noleggio e' tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento **nonché il dettaglio della spesa diviso tra i canoni pagati per la locazione dell'autoveicoli ed il costo degli oneri accessori aggiuntivi;**

*Per quanto riguarda il noleggio di autoveicoli, attualmente il costo rilevante ai fini fiscali è limitato ad Euro 3.615,20. Pertanto il canone annuo di noleggio detraibile è pari al 40 per cento del suddetto limite.*

*I costi accessori sono deducibili nella misura del 40 per cento senza però alcun limite, a condizione che detti importi siano distintamente esposti in fattura.*

*Pertanto per permettere al contribuente una deducibilità certa dei costi accessori è necessario che venga resa obbligatoria la distinzione in fattura.*

## **8) Abrogazione commi 9 – 10 – 11 dell'art. 39 del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 – Reclamo e mediazione.**

Testo attuale:

Art. 39

....omissis...

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) –

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e' condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".

10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

## Emendamento proposto:

Art. 39

....omissis...

9. **Abrogazione.**

10. **Abrogazione.**

11. **Abrogazione.**

*Con questo emendamento si richiede l'abrogazione del reclamo e della mediazione previsti dal comma 9 -10 e 11 dell'art. 39. Partiamo dal presupposto che non siamo assolutamente contrari ad una vera riforma organica della giustizia tributaria ed a una ridefinizione dei vari strumenti deflattivi. Siamo però assolutamente contrari all'inserimento di nuovi istituti senza aver analizzato con estrema certezza la sua concreta validità. Questo nuovo istituto deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento non ad un mediatore indipendente o ad un arbitro, ma alla stessa Agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto. Riteniamo impossibile che l'Ufficio sia subito disposto a rivedere la pretesa richiesta con l'avviso di accertamento, altrimenti potremmo parlare di un atto nullo. Inoltre l'Agenzia delle Entrate se non intende accogliere ne il reclamo ne la proposta di mediazione, formula una proposta di mediazione alla quale è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina della conciliazione. Ora ci chiediamo che senso ha inserire questo nuovo istituto, quando c'è la possibilità di procedere preventivamente con un autotutela, un accertamento al p.v.c. o anche un accertamento con adesione. Crediamo che questo nuovo strumento non avrà alcun successo, ma invece sarà possibile che crei ulteriore confusione nella disciplina dei vari istituti deflattivi.*

## **9) Abrogazione ultimo periodo dell'art. 1 comma 2 lettera b), D.L. n. 16 del 2 Marzo 2012 – Ipoteche già iscritte al momento della concessione della rateizzazione da parte di Equitalia spa.**

Testo attuale:

Art. 1

....omissis...

Comma 2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo;

12

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione».

### Emendamento proposto:

Comma 2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3».

*Con il presente emendamento è abrogato l'ultimo periodo del comma 2 lettera b) e precisamente la seguente frase: "Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione»."*

*In questo particolare momento di crisi economica e di non accesso al credito, il contribuente che precedentemente al suddetto D.L. ha correttamente presentato la domanda di rateizzazione dei debiti presso gli Uffici di Equitalia spa e si è visto accogliere la stessa istanza, deve avere la possibilità di richiedere la cancellazione dell'ipoteca così come ormai confermato più volte dalla stessa giurisprudenza.*

### **10) Abrogazione art. 23 comma 41 lettera b) del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 e sua sostituzione con emendamento all'art. 7 comma 1 lettera e) ed al comma 2 lettera o) del Decreto Legge n. 70 del 13 Maggio 2011 – Esclusione degli elenchi se risultano incassi e/o pagamenti tramite bonifici ed assegni.**

#### Testo Attuale art. 23 comma 41:

41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";



b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto il seguente: "1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."

Emendamento proposto art. 23 comma 41 lettera b):

41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";

b) **Abrogazione.**

Emendamento proposto in sostituzione al comma 41 lettera b):

Testo attuale art. 7 comma 1 lettera e) e art. 7 comma 2 lettera o) del Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70:

e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;

o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante, carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.";

Emendamento proposto in sostituzione al comma 41 lettera b) dell'art. 7 comma 1 lettera e) e dell'art. 7 comma 2 lettera o) del Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70:

e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con **bonifici bancari e postali, assegni**, carte di credito, prepagate o bancomat;

o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante **bonifici bancari e postali, con assegni circolari e circolari**, carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo

14

di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.”;

*Con questi emendamenti si allarga l'esclusione dagli elenchi anche nei casi in cui i pagamenti sono tracciabili attraverso bonifici e assegni e si chiede l'abrogazione della lettera b) comma 41, in quanto tali informazioni richieste sono già tracciabili nonché conosciute tramite l'anagrafe tributaria. Il Decreto cosiddetto Sviluppo all'art. 7 comma 1 recita “... Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti...”; al comma 2 si evince “... Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti..” e ancora “...al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini...” facciamo notare che non corrisponde al vero. Inoltre per l'Agenzia delle Entrate, con i nuovi elenchi vanno comunicate anche “le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicitario a cui sono assoggettati questi beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell'anagrafe tributaria, sempre in base all'articolo 7 del DPR 605/73”. Dunque, viene nuovamente disatteso il principio della “semplificazione” e della “riduzione” degli adempimenti in capo ai cittadini, così come invece ribadito dall'articolo 7 comma 2 lettera h). Non si capisce per quale ragione, anziché richiedere ulteriori e continui adempimenti ai cittadini, non siano gli uffici pubblici, le agenzie delle entrate e/o le altre istituzioni pubbliche a stipulare appositi accordi e convenzioni affinché il “regime pubblicitario delle cessioni di autoveicoli” costituisca monitoraggio fiscale.*

**11) Modifica all'art. 2 comma 5 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 – Chiusura studi professionali (anche per professionisti non iscritti all'Ordine) ed imprese per mancata fatturazione.**

Testo attuale:

Art. 2

*...omissis...*

Comma 5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono

comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.”.

Emendamento proposto:

Art. 2

...omissis...

Comma 5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. **La sospensione dell'attività e la relativa sanzione è disposta anche per i professionisti non iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, per le società di servizi con le quali svolgono la loro attività e per le imprese che certificano i propri ricavi con l'emissione di fatture.**

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati." **Le disposizioni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

*Con il presente emendamento si allarga la sfera dei soggetti sanzionati ed a rischio di chiusura della propria attività. Le disposizioni previste dall'articolo 2 comma 5 devono valere anche per i professionisti non iscritti in albi o ordini professionali e per le imprese che emettono fatture e decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

## **12) Aggiunta dell'art. 9 bis al D.L. 1/2012 Liberalizzazioni – Disposizioni sulle professioni non regolamentate.**

**1. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione amministrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero di Giustizia.**

*Anche le professioni non regolamentate, devono essere sottoposte a quanto previsto dall'art. 9 comma 3 delle professioni ordinistiche.*

## **13) Modifica art. 35 del D.L. 1/2012 Liberalizzazioni – Misure per la tempestività dei pagamenti (norma valida anche per i professionisti).**

Testo attuale:

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

- a) i fondi speciali per la reinscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
- b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie

17

di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.

2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalità di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio", e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa.

3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.

4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.

5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilità organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilità organizzativa e la continuità delle funzioni delle pubbliche amministrazioni,



nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonché per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.

8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorerieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorerieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorerieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.

10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorerieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.

13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.

## Emendamento proposto:

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

...omissis.....

**14. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per i professionisti e/o società professionali che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali.**

*Anche i professionisti che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali devono avere la possibilità di rientrare nelle disposizioni previste dall'articolo 35 del D.L. 1/2012. Inoltre dovrebbero anch'essi rientrare nella disciplina che prevede la richiesta delle certificazioni e permette le compensazioni dei crediti con eventuali debiti erariali e/o previdenziali sul modello F24.*

## **14) Modifica art. 2 comma 8 del D.L. n. 16 del 2 Marzo 2012 – Soglia comunicazione black list.**

### Testo attuale art. 2 comma 8:

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».

### Emendamento proposto:

8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro **1.000,00**».

*Con questo emendamento si propone di alzare la soglia ad Euro 1.000,00.*

*Le norme relative alla tracciabilità del contante prevedono un limite di Euro 1.000,00; la deduzione di costi nell'esercizio seppur relativi a contratti periodici di competenza di 2 periodi di imposta per le contabilità semplificate è ammessa se non superiori ad Euro 1.000,00; riteniamo pertanto utile elevare anche il limite di esonero per la comunicazione black list ad Euro 1.000,00.*